

OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA

Roma, 13 febbraio 1998

Ministro delle Comunicazioni
On.le Antonio MACCANICO

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, intende esprimere le seguenti considerazioni in merito alla proposta di offerta di interconnessione di riferimento alla rete telefonica commutata, presentata dalla società Telecom Italia Spa in data 1° luglio 1997.

2. In linea generale, vale preliminarmente ricordare a tale riguardo come gli obblighi concernenti la pubblicazione delle informazioni sulle condizioni di interconnessione siano posti nella direttiva CE 96/19 (c.d. "*full competition directive*"), e poi disciplinati nell'ambito della direttiva CE 97/33 (c.d. "*interconnection directive*").

In particolare, il paragrafo 1 e l'art. 4 della direttiva 96/19 statuiscono l'obbligo per gli Stati Membri di assicurare che i rispettivi gestori nazionali di rete forniscano l'interconnessione ai loro servizi di telefonia vocale e alle loro reti pubbliche commutate ad altre imprese autorizzate a fornire gli stessi servizi con modalità non discriminatorie, proporzionali e trasparenti, basate su criteri oggettivi. Conseguentemente, i termini e le condizioni standard devono ricomprendere tutti gli elementi indispensabili a consentire l'interconnessione e l'interoperabilità fra reti di telecomunicazioni pubbliche sulle quali il servizio di telefonia vocale venga offerto su base non discriminatoria.

La direttiva CE 97/33 stabilisce che tutti gli Stati Membri devono assicurare, entro il 1 gennaio 1998, la pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. L'art. 7 comma 3 della stessa direttiva, peraltro, stabilisce che tale offerta deve includere una descrizione dei servizi di interconnessione offerti, dettagliati secondo le esigenze di mercato, e delle relative condizioni tecniche ed economiche, comprese le tariffe. I costi di interconnessione devono essere sufficientemente incorporati per singolo servizio, in modo che i richiedenti dei diversi servizi non siano costretti a remunerare servizi ulteriori rispetto a quelli effettivamente richiesti.

3. In relazione alla situazione italiana, l'Autorità, osservando il grave ritardo registrato dal nostro Paese, che appare ormai l'unico caso nel panorama comunitario per il quale non si riscontra ancora una effettiva trasposizione delle disposizioni comunitarie relative agli obblighi di definizione dell'offerta di interconnessione di riferimento alla rete telefonica commutata, intende in via preliminare sottolineare l'importanza di un celere completamento del quadro regolamentare in materia.

Infatti, la concreta possibilità di interconnessione alla rete telefonica commutata dell'operatore dominante appare una condizione essenziale per un effettivo ingresso di nuovi operatori nei mercati delle telecomunicazioni, nel rispetto non solo delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione del settore, ma anche dello stesso orientamento espresso dal Parlamento italiano tanto con l'emanazione della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quanto con la delega al Governo in materia di recepimento delle direttive comunitarie di liberalizzazione, fra le quali la direttiva 96/19, poi attuata con il DPR n. 318 del 19 settembre 1997.

4. Ciò premesso, l'Autorità, in considerazione dell'esercizio in regime transitorio da parte di codesto Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 23, comma 1 del DPR n. 318 del 19 settembre 1997, delle funzioni e dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 9 del citato DPR n. 318, intende svolgere alcune valutazioni di merito relative ai possibili

effetti anticoncorrenziali e di rallentamento della liberalizzazione del settore che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni di interconnessione di riferimento simili a quelle presentate dal gestore Telecom Italia.

5. A tale proposito, l'Autorità intende ricordare come, per favorire un'applicazione uniforme dei principi in materia di interconnessione stabiliti nella normativa, gli organi comunitari abbiano promosso l'emanazione di linee guida per la definizione degli elementi di base di una proposta di interconnessione di riferimento. In tal senso, come è noto, nell'ambito dell'ONP Committee, la Direzione Generale IV e la Direzione Generale XIII della Commissione Europea hanno predisposto un documento congiunto che stabilisce i contenuti minimi relativi ai termini e alle condizioni per le offerte di interconnessione di riferimento, cui devono essere allineate tutte le offerte dei diversi gestori nazionali europei. Questo processo di allineamento appare sostanzialmente realizzato negli altri Paesi della Comunità Europea.

6. Inoltre, per ciò che concerne gli aspetti economici delle condizioni di interconnessione, con la "Raccomandazione sulla interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni, relativa alla definizione dei prezzi di interconnessione" n. C(97) 3148 del 15 ottobre 1997 la Commissione ha individuato, sulla base dell'applicazione dei richiesti principi di trasparenza e di orientamento ai costi, un intervallo di riferimento nell'ambito del quale devono essere contenute le tariffe di interconnessione praticate, con riferimento ai tre diversi livelli di interconnessione offerti, vale a dire locale, metropolitano ("singolo transito") e nazionale ("doppio transito").

Come risulta dall'ultimo aggiornamento del documento in questione del 30 gennaio 1998 anche in relazione alle tariffe di interconnessione praticate si registra un sostanziale orientamento delle offerte dei gestori di rete dei principali Paesi Membri ai valori individuati dalla Commissione Europea.

7. In tale contesto, la proposta di Telecom Italia non appare trovare alcun riscontro negli orientamenti generali in materia espressi a livello comunitario, presentando viceversa evidenti peculiarità rispetto alle proposte di interconnessione di riferimento definite nella generalità degli altri paesi europei.

In particolare, l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia appare tale da porre ai nuovi entranti una ingiustificata serie di vincoli tecnologici, commerciali ed economici, di modo che la sua applicazione potrebbe avere un effetto anticoncorrenziale di blocco allo sviluppo sul mercato di una pluralità di operatori, ovvero contribuire ad una predeterminazione delle caratteristiche dell'offerta di questi sulla base dei vincoli posti dal gestore dominante.

8. In particolare, gli aspetti concorrenziali della proposta di interconnessione di riferimento in oggetto possono essere valutati con attenzione a due diversi profili: in primo luogo, in relazione alla struttura del "listino di interconnessione", e quindi agli effetti determinati dal complesso delle modalità tecniche e della tipologia dei servizi di interconnessione offerti, e in secondo luogo analizzando le condizioni economiche prescelte per l'offerta dei servizi stessi.

a) Effetti anticoncorrenziali derivanti dalla struttura del listino di interconnessione di Telecom Italia.

i. Limitazioni e eccessiva onerosità delle condizioni tecniche di interconnessione.

9. Con attenzione alle modalità tecniche di interconnessione alla rete pubblica commutata proposte da Telecom Italia, vale osservare quanto segue.

Telecom Italia intende offrire ai nuovi entranti, con modalità di trasporto commutato che variano a seconda dei casi, tre diversi punti geografici, ovvero livelli di interconnessione, alla propria rete: locale (centrale di Studio di Gruppo Urbano, SGU), di transito (autocommutatore di Studio di Gruppo di transito, SGT) e internazionale (Centrale Internazionale, CI).

Si deve a tale proposito sottolineare come mentre il livello di interconnessione di transito viene offerto dal 1 gennaio 1998, il livello di connessione locale verrà fornito sui 636 punti di SGU della struttura di rete Telecom solo a partire dal 1 settembre 1998. Tale limitazione, che non trova corrispondenti a livello internazionale, non viene superata, come ad esempio previsto nelle linee guida comunitarie, da un'offerta di connessione virtuale ai nodi nei quali non è temporaneamente consentito l'accesso fisico da parte dei nuovi entranti.

10. Per ciò che concerne il livello di connessione di transito, si ricorda che l'architettura di rete di Telecom Italia è costituita da 33 c.d. *aree gateway* su tutto il territorio nazionale in ciascuna delle quali è presente una coppia di autocommutatori del tipo SGT, cui sono collegati i diversi SGU presenti nell'area. La

proposta di Telecom Italia, definendo le aree di interconnessione alla propria rete come coincidenti con le suddette *aree gateway*, richiede che il nuovo entrante si interconnecta a entrambi gli SGT presenti in ciascuna di esse. Tale vincolo, che viene giustificato sulla base di esigenze di qualità del servizio, non è tuttavia generalmente presente nelle offerte di altri gestori nazionali che presentano una architettura di rete simile a quella di Telecom Italia, e determina certamente un notevole aggravio di costo per i nuovi entranti.

11. Per ciò che riguarda le opzioni tecniche previste per l'accesso fisico ai punti di interconnessione individuati, queste sono di due tipi, vale a dire interconnessione presso un sito adiacente a Telecom Italia o interconnessione presso la sede dell'operatore e escludono la possibilità di co-locazione presso le centrali dell'operatore che offre l'interconnessione. Quest'ultima tuttavia è una modalità prevista a livello comunitario e applicata in molti paesi.

Bisogna inoltre sottolineare come la proposta di Telecom Italia non preveda la possibilità di circuiti di accesso bi-direzionali ai diversi nodi, ma imponga invece l'utilizzo di coppie di circuiti unidirezionali di traffico, una per il traffico in entrata e una per il traffico in uscita. Ciò implica per l'operatore nuovo entrante l'installazione di ben quattro circuiti per ogni punto di interconnessione, con derivante aggravio di costo. Anche questa non è una modalità prevalente a livello internazionale.

Infine, in relazione alla possibilità di modificazioni dell'architettura di rete e quindi di variazione dei punti di interconnessione, Telecom Italia assicura un preavviso di soli quattro mesi ai soggetti interconnessi. Anche questa condizione appare eccessivamente gravosa, considerando che tali soggetti dovranno conseguentemente riorganizzare anche la struttura della propria rete e della propria offerta.

ii. Limitazioni dei servizi offerti.

12. Tuttavia, gli aspetti maggiormente critici dell'offerta di riferimento del gestore nazionale riguardano certamente alcune rilevanti limitazioni relative all'offerta dei servizi di interconnessione.

In particolare, la restrizione dei servizi offerti, il cui carattere di eccezionalità rispetto alle linee guida comunitarie ma più ancora rispetto alle offerte degli altri gestori non riceve alcuna giustificazione tecnica o economica, laddove letta in congiunzione con le già illustrate modalità tecniche prescelte per l'interconnessione all'infrastruttura di rete, potrebbe determinare, nella forma che sarà più avanti precisata, effetti di grave distorsione della nascente concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

13. A tale proposito si osservi che i servizi di interconnessione offerti dal gestore Telecom Italia comprendono unicamente, fra i servizi di base, la terminazione/raccolta delle comunicazioni a livello locale (via SGU), la terminazione/raccolta delle comunicazioni a livello di transito singolo (via SGT) e l'instradamento del traffico internazionale uscente attraverso le centrali internazionali.

Nel primo caso (interconnessione sull'area locale), viene fornito un servizio di instradamento delle chiamate di un abbonato del nuovo operatore fino a un abbonato Telecom dalla SGU più vicina al chiamante, cui il nuovo operatore è interconnesso (servizio di terminazione), o viceversa, viene raccolto, sempre sulla SGU di pertinenza, il traffico relativo a chiamate di abbonati Telecom dirette ad abbonati del nuovo operatore (servizio di raccolta).

Nel secondo caso (interconnessione su area "metropolitana" o di "singolo transito") vengono forniti gli stessi servizi di terminazione e di raccolta a livello di SGT, per gli abbonati dell'uno o dell'altro operatore attestati a uno qualsiasi degli SGU collegati alla coppia di SGT che costituiscono un'*area gateway*.

Infine, nell'ultimo caso (interconnessione internazionale), Telecom Italia instrada verso il numero chiamato le comunicazioni originate da abbonati del nuovo entrante che quest'ultimo rilascia alla più vicina centrale internazionale cui è interconnesso.

14. Dalla elencazione suddetta deriva che l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia non comprende una serie di altri essenziali servizi di base che sono viceversa previsti nelle linee guida comunitarie, e che vengono normalmente ricompresi nelle offerte dei gestori degli altri paesi europei.

Vale in particolare ricordare a tale proposito come, unico caso nel panorama europeo, la proposta di Telecom Italia non comprende il servizio di terminazione di chiamata a livello nazionale, ovvero un servizio di interconnessione a livello nazionale, definito anche di "doppio transito".

Ci si riferisce in questo caso ad un servizio di instradamento della chiamata di un abbonato di un altro operatore verso un utente Telecom, in cui la connessione viene assicurata attraverso il passaggio su due centrali SGT appartenenti ad *aree gateway* diverse.

15. La mancata fornitura da parte dell'operatore dominante di questo servizio di trasporto commutato, che consente da subito all'operatore nuovo entrante di garantire ai propri clienti la terminazione delle chiamate su tutto il territorio nazionale, ovvero anche in zone in cui, in una fase iniziale di sviluppo della rete,

egli non possiede ancora nodi di commutazione interconnessi alle SGT dell'operatore dominante, determina un pesante vincolo per i futuri concorrenti di Telecom.

Questi infatti, laddove vogliano rendere il servizio offerto competitivo con quello dell'operatore dominante, saranno costretti a sviluppare, prima di poter lanciare il servizio commercialmente, una infrastruttura di lunga distanza perfettamente equivalente a quella di quest'ultimo soggetto, attraverso l'obbligo di fatto a interconnettersi su tutte le *aree gateway* così come definite nell'architettura di rete del gestore preesistente.

16. Inoltre, l'offerta di Telecom Italia non prevede una serie di altri servizi normalmente presenti nelle offerte di interconnessione di riferimento, fra i quali il servizio di interconnessione di transito con altre reti o fornitori di servizi già interconnessi con la propria rete, la possibilità di interconnessione a livello di rete locale "unbundled", cioè di interconnessione a livelli inferiori rispetto a quello di SGU, o l'interconnessione di circuiti affittati e di reti X25; si riferisce unicamente al servizio di trasporto di chiamate, nazionali e internazionali, sulla tradizionale rete pubblica commutata e non contempla quindi l'offerta di interconnessione per chiamate su rete ISDN; non comprende, infine, alcuni servizi avanzati che la Commissione Europea ha ritenuto debbano essere presenti nell'offerta di interconnessione di riferimento, quali servizi avanzati di identificazione del chiamante (CLIP/CLIR), il trasferimento di chiamata, i servizi di carte di credito telefoniche, l'accesso a numeri verdi.

17. Infine, con riferimento al servizio di *carrier selection*, ovvero della possibilità per un abbonato Telecom di selezionare un fornitore diverso per le comunicazioni interurbane o sulla lunga distanza, si osserva che esso viene offerto da Telecom Italia con una limitazione che determina modalità discriminatorie nella fornitura del servizio sul territorio nazionale da parte dei nuovi entranti.

Infatti, è previsto che il trasferimento delle chiamate precedute dal codice di accesso che identifica il nuovo operatore possa avvenire solo fra *aree gateway* differenti, non, vale a dire, per comunicazioni che intervengono fra località situate all'interno della stessa *area gateway*.

Tale limitazione, esplicitamente posta nell'offerta di interconnessione ("*in caso di selezione di numerazione destinata all'interno della medesima area gateway di origine, la chiamata verrà sbarrata...*") se considerata insieme alla circostanza della sostanziale mancanza di sovrapponibilità delle 33 *aree gateway*, o di interconnessione, con gli attuali distretti telefonici previsti dal Piano Telefonico Nazionale, determina l'effetto che per numerose località le quali, pur appartenendo a diversi distretti telefonici (e fra le quali quindi le comunicazioni sono fatturate come interurbane), rientrano nella medesima *area gateway*, gli utenti non avranno la possibilità di usufruire dei servizi *long distance* dei nuovi entranti.

In altri termini, si esclude la possibilità, per queste località, di avere un'offerta in concorrenza sulle conversazioni interurbane con quella di Telecom Italia, almeno fino a quando le strutture delle reti alternative non saranno pienamente sviluppate.

iii. Gli effetti di predeterminazione e di vincolo all'offerta dei concorrenti.

18. In conclusione, per ciò che concerne le condizioni tecniche e i servizi di interconnessione presenti nell'offerta di Telecom Italia, l'analisi degli elementi fin qui esposti porta l'Autorità a ritenere che l'applicazione di tale offerta comporterebbe numerosi effetti distorsivi già nella fase di nascita della competizione nei mercati liberalizzati delle telecomunicazioni.

In particolare, vale osservare come il complesso delle condizioni proposte, ma in particolare da un lato la definizione di aree di interconnessione che rispecchiano la struttura architetturale della rete di Telecom ma non l'attuale struttura tariffaria del gestore dominante, dall'altro l'assenza del servizio di interconnessione di doppio transito, comporteranno un innalzamento generalizzato dei costi e dei tempi per l'ingresso sul mercato, la limitazione dei servizi che potranno essere offerti dai nuovi entranti, in ultima analisi determinando la necessità per questi ultimi di configurare la propria rete sulla base dell'architettura della rete pubblica commutata esistente.

19. L'Autorità intende sottolineare a tale proposito come l'offerta di interconnessione di riferimento non possa in alcun modo rappresentare uno strumento, da parte del gestore della rete pubblica commutata, per preconfigurare e limitare l'offerta dei suoi futuri concorrenti.

Al contrario, l'offerta di condizioni di interconnessione di riferimento deve essere concepita come uno strumento per garantire a tutti i nuovi entranti condizioni paritarie di accesso al mercato, evitare comportamenti discriminatori e non trasparenti dell'operatore di rete e, in ultima analisi, per favorire e accelerare l'avvio di un processo concorrenziale.

b) eccessiva e ingiustificata onerosità delle condizioni economiche di interconnessione.

20. Una approfondita e particolare considerazione merita infine il profilo delle condizioni economiche alle quali vengono offerti i servizi di interconnessione.

Vale preliminarmente osservare, a tale proposito, che il principio prevalente a livello comunitario per la definizione delle tariffe di interconnessione è che esse debbono essere orientate ai costi.

Tale principio è stato trasposto in relazione alla materia in oggetto nell'ordinamento nazionale, laddove si prevede, all'art. 4, comma 7, punto d) del DPR 19 settembre 1997, n. 318, che gli organismi di telecomunicazione che offrano servizi di interconnessione *“devono dimostrare,.... in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi....”*. La valutazione di tali costi, fino a una riformulazione delle metodologie a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, deve essere compiuta utilizzando il processo di attribuzione dei costi comuni così come regolato dall'art. 8 del citato DPR n. 318.

21. Ciò premesso, per quanto riguarda le tariffe stabilite da Telecom Italia per i propri servizi di interconnessione, l'Autorità intende osservare che appare del tutto indefinita la base contabile sottostante la valutazione dei relativi costi del servizio.

In tali circostanze, una valutazione della congruità delle predette tariffe con le condizioni concorrenziali del mercato non può che compiersi con attenzione al confronto internazionale.

Laddove questo confronto venga attuato, vale osservare come le tariffe di interconnessione stabilite da Telecom Italia appaiano eccezionalmente più elevate rispetto a quelle prevalenti negli altri paesi, e si collochino ampiamente al di fuori delle soglie stabilite a livello comunitario con la citata Raccomandazione n. C(97) 3148 del 15 ottobre 1997.

22. In particolare, rivolgendo il confronto a Paesi come la Francia e la Germania, la cui struttura di rete e di costi appare più simile di altri Paesi a quella italiana, si può ad esempio osservare come, a fronte di un costo per l'interconnessione locale pari a 1 ECU/100 per minuto per la Germania e di 0,71 ECU/100 per minuto per la Francia, l'Italia registri un valore di ben 1,54 ECU/100 per minuto. In linea generale quest'ultimo valore è il più elevato a livello europeo, eccettuate le tariffe dell'Austria e della Finlandia, paesi che presentano tuttavia numerose peculiarità nelle rispettive strutture di rete e dell'offerta dei servizi di telecomunicazione.

In ogni caso, la citata Raccomandazione prevede per tale servizio un *range* di valori ammissibili ricompresi fra 0,6 e 1 ECU/100 per minuto.

23. L'offerta del gestore italiano, d'altra parte, si rivela la più costosa anche per il servizio di interconnessione di singolo transito, che viene offerto a un costo di 2,52 ECU/100 per minuto, laddove i valori ammissibili, sempre secondo la Raccomandazione della Commissione, si collocano fra un valore minimo di 0,9 ECU/100 per minuto e un valore massimo di 1,8/100 ECU per minuto.

Si sottolinea a tale proposito che i costi per questo servizio sono ampiamente contenuti all'interno dei suddetti valori per l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, la Finlandia, la Danimarca, l'Olanda, e la Svezia.

24. Infine, si ricorda come il servizio di interconnessione di doppio transito, pur presente nei listini di interconnessione di tutti gli altri operatori nazionali, non viene tuttavia offerto, come già evidenziato, dal gestore italiano. La citata Raccomandazione UE individua come valori ammissibili per questo servizio quelli ricompresi fra 1,5 e 2,6 ECU/100 per minuto.

Vale a questo proposito osservare che il valore massimo previsto a livello comunitario per il servizio di doppio transito è solo leggermente superiore al valore previsto dal gestore italiano per l'offerta del solo servizio di singolo transito, il cui costo, come già detto, equivale a 2,52 ECU/100 per minuto.

25. L'Autorità ritiene che l'effettiva applicazione del principio di correlazione delle tariffe di interconnessione ai costi per il relativo servizio non renda giustificabili, in linea generale, significative differenze fra i costi unitari, e quindi fra i livelli tariffari per l'interconnessione praticati nei diversi paesi della Comunità.

Ciò appare particolarmente vero considerando il caso del gestore Telecom Italia, in cui, a fronte dell'assenza di una qualsiasi certificazione della modalità di attribuzione dei diversi elementi di costo per la determinazione dell'effettivo onere sopportato per i servizi offerti, le tariffe di interconnessione proposte registrano una tanto rilevante quanto generalizzata distanza dalle tariffe di interconnessione determinate dagli altri gestori nazionali.

26. L'Autorità intende ribadire a questo proposito che una corretta valutazione delle tariffe di interconnessione, che rappresentano il prezzo di offerta sul mercato di un servizio intermedio, possa e debba

esser compiuta con specifica attenzione ai soli elementi del costo specificamente sostenuto per offrire tale servizio.

La suddetta valutazione, in altri termini, non può e non deve essere basata, pena l'instaurarsi di durature distorsioni concorrenziali, su altri elementi quali, ad esempio, le eventuali esigenze del gestore dominante derivanti dallo svolgimento di compiti sociali, esigenze che trovano, tanto nella normativa comunitaria quanto in quella nazionale, diverse e specifiche sedi e modalità di soluzione.

27. In conclusione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende evidenziare in primo luogo la necessità che l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, per ciò che concerne le condizioni tecniche e la tipologia e numerosità dei servizi offerti, venga riformulata sulla base dei principi generali indicati a livello comunitario, in modo che essa risulti omogenea, nelle condizioni proposte, a quella prevalente per tutti i principali gestori di rete a livello europeo, e che non determini ingiustificati vincoli tecnologici ed economici per i nuovi entranti, predeterminando la struttura della loro offerta futura.

28. In secondo luogo l'Autorità, sottolineando il pesante effetto di aggravio di costo per i futuri concorrenti di Telecom Italia che deriverebbe dall'applicazione delle tariffe proposte, le quali potrebbero rappresentare, in alcuni casi, una completa barriera all'ingresso nel mercato dei servizi di telecomunicazione, ritiene che anche per ciò che concerne le condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione sia necessario attuare una revisione che allinei l'offerta del gestore nazionale a quella prevalente a livello europeo.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'Autorità reputa opportuno, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 4, comma 9 del DPR n. 318 del 19 settembre 1997, imporre le necessarie modifiche all'offerta di interconnessione del gestore nazionale, in assenza delle quali l'Autorità stessa si riserva ogni possibilità di intervento ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

p. IL PRESIDENTE
Giorgio Bernini

* * *